

DELIBERAZIONE 19 OTTOBRE 2017
702/2017/R/EEL

APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO REGIONALE ALLE REGOLE ARMONIZZATE DI ALLOCAZIONE DEI DIRITTI DI TRASMISSIONE DI LUNGO TERMINE (HAR) PER LA REGIONE PER IL CALCOLO DELLA CAPACITÀ (CCR) GREECE ITALY, AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1719 (FCA), COME RISULTANTE DAL VOTO UNANIME ESPRESSO DA TUTTE LE AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DELLA REGIONE GREECE ITALY ALL'INTERNO DELL'ENERGY REGULATORS' REGIONAL FORUM

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 ottobre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 713/2009), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 (di seguito: regolamento FCA);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 29 luglio 2015, n. 115, e in particolare l'art. 26, (di seguito: legge 115/15);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) 14 ottobre 2015, 483/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 483/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2016, 530/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 530/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2017, 437/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2017/R/eel);
- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - Capacity Calculation Regions (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la regione Greece - Italy cui

appartengono il confine tra Italia Zona Brindisi e Grecia e i confini fra le zone d'offerta interni al territorio italiano;

- la decisione ACER 03-2017 del 2 ottobre 2017 (di seguito: decisione 03-2017) recante l'approvazione delle regole armonizzate di allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 21 maggio 2015, 239/2015/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 239/2015/R/eel);
- la lettera del Direttore del Dipartimento Regolazione dell'Autorità ai gestori della rete di trasmissione operanti sui confini italiani del 17 luglio 2015 (prot. Autorità 26731 del 15 settembre 2015, nel seguito: lettera 17 luglio 2015);
- il documento dell'*Energy Regulators' Forum* (di seguito: ERF), recante "*ERF Rules of Procedure*" del 15 marzo 2016, con cui si è istituita, su base volontaria, una piattaforma ove i rappresentanti legali o loro delegati di tutte le Autorità di regolazione europee esprimono formalmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali i "termini e condizioni o le metodologie", secondo quanto previsto dall'articolo 4(6) del regolamento FCA;
- il documento "*CCR Greece - Italy Energy Regulators' Regional Forum - Rules of Procedure*" (di seguito: *Rules of Procedure* GIERRF) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Greece - Italy Energy Regulators' Regional Forum* (di seguito: GIERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Greece - Italy*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i "termini e condizioni o le metodologie", secondo quanto previsto dall'articolo 4(7) del regolamento FCA;
- il documento recante "*All TSOs' proposal for harmonised allocation rules for long-term transmission rights in accordance with Article 51 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation*" del 10 aprile 2017 (di seguito: Proposta di HAR) inviato dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) in data 14 aprile 2017, prot. Autorità 17079 del 11 maggio 2017 (di seguito: comunicazione 14 aprile 2017);
- il documento recante: "*Regional Specific Annex for CCR Greece - Italy to the harmonised allocation rules for long-term transmission rights in accordance with Article 52 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation*" (di seguito: Allegato regionale alle HAR per la CCR *Greece - Italy*) allegato alla Proposta di HAR;
- la comunicazione ERF "*Outcome of the ERF electronic procedure regarding the HAR referral to ACER*" del 17 agosto 2017 alle Autorità di regolazione europee, prot. Autorità 27180 del 18 agosto 2017 (di seguito: comunicazione ERF agosto 2017);
- la lettera del Presidente di ERF allegata alla comunicazione ERF agosto 2017, inviata in data 17 agosto 2017 all'ACER e alla Commissione Europea, con cui si comunica la decisione espressa all'unanimità da parte di tutte le Autorità di regolazione di richiedere ad ACER di decidere in merito alla Proposta di HAR ai sensi dell'articolo 4(10) del Regolamento FCA (di seguito: lettera ERF agosto 2017);

- la comunicazione “*GIERRF electronic procedure on the proposals agreed at WG level - Outcome*” (di seguito: comunicazione GIERRF) del 12 ottobre 2017 (prot. Autorità 33304 del 12 ottobre 2017);
- il documento GIERRF “*Approval by Greece - Italy Regulatory Authorities agreed at the Greece - Italy Energy Regulators’ Regional Forum of Greece - Italy TSOs’ proposal for Regional Specific Annex for CCR Greece - Italy to the harmonised allocation rules for long-term transmission rights*” dell’11 ottobre 2017, allegato alla comunicazione GIERRF.

CONSIDERATO CHE

- il decreto legislativo 93/11, come modificato e integrato dalla legge 115/15, prevede che l’Autorità individui le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico limitatamente agli impegni sull’utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati;
- per gli anni 2016 e 2017, ENTSOE si è fatto promotore dell’iniziativa di implementazione anticipata e volontaria del regolamento FCA, nelle versioni del 2 aprile 2014 per l’anno 2016 e del 30 ottobre 2015 per l’anno 2017, con particolare riferimento all’allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine a livello europeo;
- in tale contesto ENTSOE ha predisposto e consultato le regole armonizzate di allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine valevoli per l’anno 2016 recanti anche disposizioni sui regimi di *firmness* da applicare in caso di riduzione dei diritti di trasmissione per esigenze di sicurezza operativa; in particolare si prevedeva:
 - per i confini fra zone d’offerta su cui risultava già implementato il *market coupling* l’adozione, su base volontaria, di un meccanismo di compensazione basato sul differenziale di prezzo dei mercati del giorno prima (di seguito: *market spread*) con tetto massimo mensile superando la regola previgente che prevedeva la restituzione del prezzo d’asta originariamente pagato dagli operatori;
 - la possibilità di prevedere regole specifiche per tutti gli altri confini;
- l’Autorità, in aggiunta alla consultazione condotta da ENTSOE, con il documento per la consultazione 239/2015/R/eel, ha illustrato i propri orientamenti in materia di regime di *firmness* e pubblicato uno studio redatto dai TSO operanti sui confini italiani che evidenziava come il passaggio ad un regime di compensazione a *market spread* comportasse, in generale, un aumento dei costi di *firmness* a carico dei TSO (e, in ultima istanza, del sistema elettrico);
- tenuto conto degli esiti della sopraccitata consultazione, con la lettera 17 luglio 2015 sono state inviate ai TSO operanti sui confini italiani delle indicazioni, concordate con le altre autorità di regolazione interessate, in merito ai regimi di *firmness* da

implementare con riferimento all'anno 2016; in particolare per il confine Italia Zona Brindisi e Grecia sarebbe rimasto in essere un meccanismo di compensazione basato sul prezzo iniziale d'asta (scenario a) del precedente alinea) in quanto su tale confine non era stato ancora implementato il *market coupling*;

- le regole di allocazione armonizzate per l'anno 2016, recante anche le specificità regionali in materia di *firmness* coerenti con le indicazioni di cui alla lettera del 17 luglio 2015, sono state verificate e positivamente approvate dall'Autorità con la deliberazione 483/2015/R/eel;
- su richiesta di ACER ad ENTSOE e in linea con l'implementazione volontaria ed anticipata delle previsioni in materia di *firmness* previste dal regolamento FCA nella sua versione del 30 ottobre 2015, le regole armonizzate di allocazione dei diritti di trasmissione per l'anno 2017 predisposte e consultate da ENTSOE prevedevano:
 - l'adozione per i confini fra zone d'offerta su cui risultava già implementato il *market coupling*, di un meccanismo di compensazione basato sul differenziale di prezzo dei mercati del giorno prima con un tetto massimo annuale (e non più mensile);
 - la possibilità di prevedere regole specifiche per gli altri confini;
- l'Autorità con la deliberazione 530/2016/R/eel ha positivamente verificato e approvato le regole armonizzate di allocazione per l'anno 2017, ratificando, in particolare, il mantenimento in essere di un regime di compensazione a prezzo iniziale di asta sul confine con la Grecia per il quale continuava a non essere ancora implementato il *market coupling*.

CONSIDERATO CHE:

- in data 17 ottobre 2016 è entrato in vigore il regolamento FCA che all'articolo 51 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso, tutti i TSO elaborino una proposta comune relativa alle regole armonizzate di allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine (Proposta di HAR); tali regole possono contenere delle specificità regionali o relative a un singolo confine di zona d'offerta se introdotte dai TSO appartenenti ad una medesima CCR (di seguito: Allegati regionali alle HAR);
- l'articolo 52(3) del regolamento FCA chiarisce che le specificità regionali o relative ad un singolo confine di zona d'offerta possano riguardare in particolare, ma non limitatamente:
 - la tipologia dei diritti di trasmissione allocati su ciascun confine zonale in linea;
 - il regime di remunerazione previsto per i diritti di trasmissione allocati su ciascun confine zonale;
 - l'implementazione di procedure di *fallback* alternative a quelle armonizzate a livello europeo;
 - l'applicazione di un tetto massimo di compensazione su ciascun confine e le relative regole di compensazione da applicare in caso di riduzione dei diritti di trasmissione a lungo termine per esigenze di sicurezza operativa;

- l'articolo 4(6), lettera d), del regolamento FCA prevede che la Proposta di HAR sia sottoposta all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione a livello europeo;
- l'articolo 4(7) lettera e), del regolamento FCA prevede che gli Allegati regionali alle HAR siano sottoposti all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione, coinvolte nella CCR cui dette proposte si riferiscono;
- l'articolo 4(9) del regolamento FCA prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 4(10) del regolamento FCA prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all'articolo 4(9), oppure su esplicita richiesta delle Autorità di regolazione stesse, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1) del regolamento (CE) 713/2009;
- la procedura che le Autorità di regolazione hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 4(6) del regolamento FCA, prevede che la decisione di approvazione sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno dell'ERF, conformemente alle regole contenute nel documento "*ERF Rules of Procedure*";
- la procedura che le Autorità di regolazione della CCR *Greece - Italy* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 4(7) del Regolamento FCA, prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno del GIERRF, conformemente alle regole contenute nel documento "*Rules of Procedure GIERRF*".

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la Proposta di HAR è stata trasmessa da Terna all'Autorità con la comunicazione 14 aprile 2017, unitamente all'Allegato regionale alle HAR per la CCR *Greece - Italy*;
- la Proposta di HAR
 - definisce le regole armonizzate di allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine da applicare su tutti i confini fra zone d'offerta per i quali tali diritti saranno allocati prevedendo, in linea generale, una compensazione a *market spread* in caso di riduzione dei diritti di trasmissione di lungo termine per esigenze di sicurezza operativa;
 - definisce i requisiti minimi per le garanzie finanziarie che i partecipanti all'asta dovranno presentare a garanzia delle partite economiche risultanti a loro carico: in particolare sono accettate garanzie emesse da istituti aventi un rating minimo di pari a BBB+ (Standard and Poor's and Fitch) o Baa1 (Moody's); tale rating minimo potrà essere rivisto al ribasso direttamente dal soggetto responsabile della piattaforma di allocazione dei diritti di trasmissione in caso di *massive downgrade* degli istituti finanziari a livello europeo;

- prevede l’entrata in vigore delle regole armonizzate a partire dalla prima asta di allocazione successive all’approvazione delle regole stesse in sostituzione delle regole attualmente in vigore;
- con la lettera ERF agosto 2017 il presidente di ERF ha comunicato ad ACER l’accordo raggiunto dalle autorità di regolazione di chiedere ad ACER stessa di assumere una decisione in merito alla Proposta di HAR, evidenziando come:
 - le autorità di regolazione non erano state in grado di raggiungere un accordo unanime in merito alle previsioni della Proposta di HAR sul rating richiesto alle istituzioni finanziarie per l’emissione delle fideiussioni a garanzia delle partite economiche a carico degli operatori di mercato risultanti dall’allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine;
 - in particolare la proposta presentata dai TSO, basata su un rating di default con possibilità di riduzione disposta direttamente dal soggetto responsabile della piattaforma di allocazione dei diritti di trasmissione, era stata avversata da almeno un’autorità di regolazione;
 - eventuali proposte alternative (quali ad esempio un default rating senza possibilità di riduzione o l’eliminazione dalle regole armonizzate di qualsivoglia riferimento al rating, il cui livello sarebbe stato conseguentemente fissato da ciascun TSO) erano state osteggiate da almeno tre autorità di regolazione;
- con la decisione 03-2017 ACER ha approvato la Proposta di HAR ai sensi dell’articolo 4(10) del regolamento FCA, confermando le regole proposte dai TSO anche con riferimento al rating richiesto alle istituzioni finanziarie; le regole così approvate troveranno applicazione a partire dalle aste di allocazione dei diritti di trasmissione relativi all’anno 2018 (in quanto le prime ad essere svolte successivamente all’adozione delle regole stesse).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l’articolo 53(1) del regolamento FCA prevede che i diritti di trasmissione di lungo termine possano essere ridotti per esigenze di sicurezza operativa solamente prima della *Day Ahead Firmness Deadline* (di seguito: DAFD); decorso tale termine sono ammesse riduzioni solo per situazioni di emergenza o per cause di forza maggiore;
- l’articolo 53(2) del regolamento FCA prevede una compensazione a *market spread* in caso di riduzione dei diritti di trasmissione di lungo termine per esigenze di sicurezza operativa; è possibile prevedere un tetto massimo alle compensazioni ai sensi dell’articolo 54 del regolamento FCA, pari, per ciascun confine fra zone d’offerta, alla rendita di congestione complessivamente raccolta su base annuale (o mensile in caso di interconnettori in corrente continua);
- la DAFD è posta un’ora prima della chiusura del mercato del giorno prima, come da proposta redatta da tutti i TSO europei e specificatamente approvata dall’Autorità con la deliberazione 437/2017/R/eel, coerentemente con l’accordo unanime raggiunto dalle autorità di regolazione in sede ERF;

- l'Allegato regionale alle HAR per la CCR *Greece - Italy* contiene le regole di compensazione applicabili ai confini tra Italia Zona Brindisi e Grecia; nello specifico:
 - i diritti di trasmissione di lungo termine possono essere ridotti per esigenze di sicurezza operativa solamente prima del termine previsto per la relative nomina (al momento antecedente alla DAFD); decorso tale termine sono ammesse solamente riduzioni in condizioni di emergenza o per causa di forza maggiore;
 - è prevista una compensazione basata sul prezzo iniziale dell'asta;
 - le riduzioni per esigenze di sicurezza operativa sono limitate a 45 giorni equivalenti all'anno; superato tale limite i diritti di trasmissione di lungo termine possono comunque essere nominati e gli eventuali costi di redispacciamento sono interamente a carico del sistema elettrico;
- la data di ricevimento dell'Allegato regionale alle HAR per la CCR *Italy North* da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 4(9) del Regolamento FCA, è il 14 aprile 2017;
- la scadenza dei sei mesi previsto dall'articolo 4(9) del Regolamento FCA entro il quale approvare o richiedere una modifica all'Allegato regionale alle HAR per la CCR *Greece - Italy* risulta pertanto essere il 14 ottobre 2017;
- il 13 ottobre 2017, tramite votazione elettronica, il GIERRF all'unanimità ha approvato l'Allegato regionale alle HAR per la CCR *Greece - Italy* e ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 4(10) del regolamento FCA;
- con la comunicazione GIERRF l'esito della votazione elettronica è stato reso noto a tutte le Autorità di regolazione interessate.

RITENUTO CHE:

- si possa adottare una decisione in merito agli Allegati regionali alle HAR in quanto la Proposta di HAR è stata definitivamente approvata da ACER con la decisione 03-2017;
- l'articolo 52(3) del regolamento FCA elenchi esclusivamente gli aspetti minimi per i quali sono previste specificità regionali, lasciando comunque ai TSO interessati la facoltà di proporre alle corrispondenti autorità di regolazione disposizioni anche su ulteriori argomenti;
- per il confine fra Italia Zona Brindisi e Grecia, in presenza di riduzioni dei diritti di trasmissione di lungo termine per esigenze di sicurezza operativa, non sia possibile adottare il riferimento generale alla DAFD previsto dall'articolo 53(1) del regolamento FCA, in quanto tale termine non sarebbe univocamente definito in quanto gli orari di chiusura dei mercati italiano e greco non sono stati armonizzati non essendo ancora stato implementato il *market coupling* su detto confine; il riferimento al termine per le nomine di tali diritti, proposto nell'Allegato regionale alle HAR per la CCR *Greece - Italy*, risulterebbe, invece, univoco;
- nelle more dell'implementazione del *market coupling* sul confine fra Italia Zona Brindisi e Grecia, una compensazione basata sul *market spread* coerente con

l'articolo 53(2) del regolamento FCA non fornirebbe un segnale di prezzo adeguato, in quanto i prezzi nei due mercati di riferimento sarebbero calcolati con regole non armonizzate fra loro; in tale contesto l'utilizzo di una compensazione al prezzo iniziale d'asta, come proposto nell'Allegato regionale alle HAR per la CCR *Greece - Italy* risulta essere più coerente;

- un limite massimo alle riduzioni per esigenze di sicurezza operativa, quale quello suggerito nell'Allegato regionale alle HAR per la CCR *Greece - Italy*, protegga gli operatori di mercato da frequenti interruzioni della capacità di trasporto, consentendo loro di continuare a nominare i propri diritti di trasmissione di lungo termine;
- sia, pertanto, opportuno approvare l'Allegato regionale alle HAR per la CCR *Greece - Italy*, ai sensi dell'articolo 4(9) del regolamento FCA, conformemente alla decisione unanime assunta in sede GIERRF il 13 ottobre 2017 di cui alla comunicazione GIERRF

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato regionale alle HAR per la CCR *Greece - Italy*, allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di richiedere a Terna di pubblicare, sul proprio sito internet, l'Allegato regionale alle HAR per la CCR *Greece - Italy* unitamente alla Proposta di HAR come approvata da ACER, ai sensi dell'articolo 4(13) del Regolamento 2016/1719;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna, al Ministro dello Sviluppo Economico e ad ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni